



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. URB/51/PA

N. 424 Registro Generale

Data 16 febbraio 2023

OGGETTO :

CONTRATTI SOTTOSCRITTI IN DATA 05.03.2001, REP. N. 3130, E IN DATA 25.10.2001, REP. N. 3138, AVENTI AD OGGETTO LA LOCAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO - PREPARAZIONE E REDAZIONE DIFFIDA STRAGIUDIZIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO l'atto sindacale n. 18 del 19/12/2022 di nomina, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2023, dell'arch. Alessandro Veronese quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2022/2024, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 29/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 34 del 01/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2022/2024;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTO la circolare del Ministero dell'interno n. 128/2022 (prot. 31105 del 30/12/2022) in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1° del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, al comma 3-bis dell'art. 106, con la quale si comunica che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo I, comma 775, prevede il differimento del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali e dei suoi allegati al 30 aprile 2023;

DATO ATTO che il Comune di Vado Ligure non ha approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 entro il 31/12/2022 e che, pertanto, in presenza del differimento dei termini sopra citati, trova applicazione il disposto di cui all'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e del punto 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, in forza del quale nella circostanza di specie, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine del differimento sopra menzionato, applicandosi nel caso la modalità di gestione di cui al comma 1° e 3° del medesimo articolo ed intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D);

RICHIAMATI:

- il contratto sottoscritto in data 25 ottobre 2001, rep. n. 3138, tra il Comune di Vado Ligure e la Bagnasco Edoardo & C. S.n.c. (oggi Bagnasco Edoardo S.r.l.), avente ad oggetto la locazione di un'area da adibire a impianto per la produzione di calcestruzzo;
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 del contratto di locazione in parola, alla scadenza contrattuale il Locatario dovrà restituire al Comune le aree libere da attrezzature o quant'altro di sua proprietà.

- il contratto sottoscritto in data 5 marzo 2001, rep. n. 3130, tra il Comune di Vado Ligure e la Edilvetta S.a.s., avente ad oggetto la locazione di un'area per l'installazione di un impianto di calcestruzzo, ceduto in data 10 luglio 2002 alla Calcestruzzi Vado S.r.l. incorporata per fusione nella Bagnasco Edoardo S.r.l.;
- le proprie note prot. n. 21590 e n. 21597 del 17 settembre 2019, con le quali - dando seguito a quanto già comunicato con la nota prot. n. 23912 del 17 novembre 2015, inerente la trasmissione della deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 13 novembre 2015 - si comunicava alla BAGNASCO EDOARDO S.R.L., alla BAGNASCO EDOARDO DI BAGNASCO G. E A. S.N.C. e alla EDILVETTA S.R.L., a tutti gli effetti di legge, che l'Amministrazione Comunale - anche per potersi fare carico della rimodellazione della Cava Trevo ai fini del completamento dell'intervento di ricostituzione definitiva dell'habitat e di evitare commistioni tra l'attività estrattiva ed altre attività produttive non connesse alla coltivazione della Cava medesima - non intendeva rinnovare i contratti di locazione sopra indicati al momento della loro naturale scadenza, prevista, rispettivamente, al 5 marzo 2021 e al 25 ottobre 2021;
- le proprie note prot. n. 22429 e n. 22436 del 25 settembre 2019 con le quali, per quanto potesse occorrere, in relazione ai rapporti di affitto d'azienda che risultano dalle visure camerali della BAGNASCO EDOARDO DI BAGNASCO G. E A. S.N.C. e della BAGNASCO EDOARDO S.R.L., le suddette comunicazioni di disdetta dei contratti di locazione in parola sono state trasmesse anche alla CALCESTRUZZI S.p.A.;

DATO ATTO:

- che, sebbene i suddetti contratti di locazione siano scaduti, ad oggi le aree in questione non sono state ancora sgomberate e formalmente riconsegnate al Comune;
- che è pertanto necessario affidare ad uno studio legale l'incarico professionale per la preparazione e redazione della relativa diffida stragiudiziale;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m., le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, laddove si stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

ACCERTATO che l'acquisto di cui trattasi risulta di importo netto inferiore ai 5.000,00 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'utilizzo del mercato elettronico;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente allo Studio Flick Associazione Professionale, con sede in Genova (C.F. 95115500100 - P. IVA 01770950994), studio legale specializzato in materia di diritto civile immobiliare, l'incarico professionale per la preparazione e redazione della diffida stragiudiziale al fine di ottenere la formale riconsegna al Comune e il completo sgombero delle aree di proprietà comunale indicate in oggetto;

VISTO il preventivo formulato dallo Studio Flick Associazione Professionale, pervenuto al Comune in data 20 dicembre 2022 ed assunto agli atti con il prot. n. 27270, conservato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che, per la prestazione sopra descritta, lo Studio Flick ha richiesto un compenso pari ad Euro 800,00, oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% e I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 1.167,30, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

RICHIAMATE le dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dagli Avvocati Arturo Flick e Stefano Rebagliati dello Studio Flick, acclamate al protocollo al n. 2493 in data 6 febbraio 2023 e in atti conservate;

VISTI:

- il Durc richiesto on line in data 14/02/2023 (valido fino al 14/06/2023), da cui risulta che lo Studio Flick Associazione Professionale è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- la certificazione di regolarità contributiva dell'Avv. Stefano Rebagliati rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 16 gennaio 2023;
- la certificazione di regolarità contributiva dell'Avv. Arturo Flick rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 31 gennaio 2023;
- l'esito della consultazione del casellario delle Annotazioni Riservate ANAC, da cui risulta che non sono state individuate annotazioni per lo Studio Flick Associazione Professionale;

DATO ATTO che il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto risulta essere il seguente: **ZF239F5C5B**;

ACCERTATA l'assenza di interferenza nell'espletamento dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e della Determinazione n° 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, in quanto si tratta di attività meramente intellettuale;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28/12/2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai 40.000,00 Euro, si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

DATO ATTO

- CHE, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
- CHE il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di prestazione di servizi e la spesa non eccede l'importo netto di Euro 5.000,00;

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

DATO ATTO che in esercizio provvisorio è possibile impegnare tra l'altro, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese che, come nel caso di specie, per loro natura non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di conferire allo Studio Flick Associazione Professionale, con sede in Genova (C.F. 95115500100 - P. IVA 01770950994), l'incarico professionale per la preparazione e redazione della diffida stragiudiziale al fine di ottenere la formale riconsegna al Comune e il completo sgombero delle aree di proprietà comunale indicate in oggetto;
2. di impegnare la spesa complessiva di **Euro 1.167,30**, di cui Euro 800,00 per onorario, Euro 120,00 per spese generali al 15%, Euro 36,80 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 210,50 per I.V.A. al 22%, a favore del suddetto Studio Legale, imputandola al Capitolo **775/20** ad oggetto "*Incarichi di patrocinio legale*" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V

U. 1.03.02.11.006) del Bilancio pluriennale 2022-2023-2024 - annualità 2023 – esercizio provvisorio (esigibilità 2023);

3. di dare atto che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
4. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
5. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG: **ZF239F5C5B**;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 16 febbraio 2023

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa